



IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott. Claudia Rossi	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore [Estensore]
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 16.07.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Il ricorrente, asserendo di essere stato erroneamente protestato per un assegno tratto sul conto di una società a responsabilità limitata di cui lo stesso era legale rappresentante, chiede che l'ABF ordini alla banca la cancellazione del protesto elevato nei suoi confronti, "per poter procedere alla propria riabilitazione".

A tal fine riferisce che:

1. titolare del conto su cui era tratto l'assegno protestato era la società;



2. il protesto avrebbe dovuto essere levato esclusivamente a carico del titolare del conto risultato privo di provvista, cioè della società di cui era il rappresentante.

La banca, dal canto suo, ha esposto quanto segue:

1. in data 10.7.2009 veniva tratto dal ricorrente un assegno per l'importo di € 1.526,60, sul conto intestato alla Società presso la Banca. Negoziato per l'incasso per il tramite di altro Istituto, l'assegno risultava emesso senza la presenza di sufficiente provvista in conto corrente;

2. contattato per le vie brevi, il traente confermava di non avere disponibilità di fondi per la costituzione della provvista, e pertanto l'assegno veniva riscontrato come impagato ed avviato al protesto in procedura centralizzata;

3. verificata la firma di traenza apposta sul titolo dal ricorrente, che ometteva qualunque indicazione riferita all'aver agito in rappresentanza della predetta Società, il Pubblico Ufficiale elevava il protesto appunto nei personali confronti del ricorrente, che successivamente veniva altresì fatto oggetto del procedimento di revoca ai sensi e per gli effetti della L. 386/90, senza che se ne registrasse alcuna opposizione;

4. solo dopo alcuni mesi il ricorrente richiedeva per le vie brevi alla Filiale informazioni sull'accaduto e copia del titolo oggetto del protesto;

5. a tali contatti faceva seguito in data 16.12.2009 lettera di un avvocato riscontrata con la quale si lamentava l'erronea elevazione del protesto a carico del legale rappresentante della società che, nella circostanza aveva ommesso di apporre il timbro della società che rappresentava;

6. in casi quali quello di specie, il Registro Informatico Protesti prevede che il protesto venga elevato a carico del rappresentante che ha ommesso di spendere il nome del rappresentato;

ed ha concluso per il rigetto del ricorso.



Diritto

L'ABF non è competente a ordinare la cancellazione di un determinato soggetto dal registro informatico dei protesti; e ciò, si noti, a prescindere da ogni valutazione circa la legittimità o meno di tale iscrizione, che peraltro nella specie sembrerebbe correttamente eseguita.

Legittimato passivo di una siffatta domanda è infatti la Camera di Commercio, che non rientra fra i soggetti tenuti ad aderire alla procedura prevista dall'art. 128-bis, T.u.b.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE